

ALL. B) Risposta Assessore Lepore a interrogazione prot. 24095 del 09.06.2026

Buonasera, grazie Presidente, buonasera ai presenti e soprattutto a chi ci segue da casa. Correggiamo subito l'addizione. Il Totem multimediale è un Totem turistico, non pubblicitario.

La pubblicità viene occupata per il 20%, l'80% rimanente si occupa di tutte le notizie inerenti alla storia di Portogruaro e così via, ma ritengo doveroso fornire una risposta completa, anche se è vero che i proponenti chiedono solo sull'articolo 12, puntuale e fondata su riferimenti normativi che ne hanno regolato la materia.

Qual è il quadro normativo di riferimento che è stato esaminato per istruire la pratica di installazione di questo Totem turistico?

Primo tra tutti l'articolo 146 del decreto legislativo 42 del 2004, che è il codice dei beni culturali e del paesaggio. L'intervento ricade in area sottoposta a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e l'articolo 146 disciplina la procedura autorizzatoria per gli interventi in ambito vincolato e quindi prevede una presentazione di una relazione paesaggistica, acquisizione del parere obbligatorio della soprintendenza, applicazione del meccanismo silenzio-assenso qualora la soprintendenza non si esprima entro 30 giorni.

Nel nostro caso, la soprintendenza non ha espresso parere contrario entro i termini previsti, determinando quindi il perfezionamento del silenzio-assenso previsto dalla legge. Decreto presidenziale 31 del 2017, procedura autorizzatoria semplificata. Questo decreto individua gli interventi esclusi dalla procedura standard o soggetti a procedura semplificata.

Questo totem turistico rientra nel punto B36 dell'allegato B, che comprende la posa in opera di cartelli e altri dispositivi digitali non temporanei di dimensione inferiore ai 18 metri quadri, ivi comprese insegne e mezzi pubblicitari a messaggio luminosità variabile. Si tratta quindi di un intervento di lieve entità per il quale è prevista la procedura autorizzatoria semplificata. Poi ci sono due leggi regionali, la numero 63 del 1994 e la numero 11 del 2001, che disciplinano il trasferimento ai Comuni delle competenze in materia di paesaggistica.

Pertanto il Comune di Portogruaro ha operato nell'ambito delle proprie funzioni delegate, seguendo l'iter previsto. Va detto anche che a Portogruaro non risultano ancora approvati i piani paesaggistici, per cui trovo applicazione integrale l'articolo 146 del Codice stesso che ho appena citato. La documentazione, tutta la procedura e l'istruttoria, una volta compilata con i relativi permessi e l'excursus di tutte le normative di riferimento, è stata trasmessa, come previsto dalla legge, alla Regione Veneto, con protocollo GPEC-25-059, numero 0044249-2025, immediatamente.

E' stata richiesta, tra l'altro, anche una conformità prevista dal decreto ministeriale 37 del 1966, che è il decreto che rinorma i vincoli presenti nel centro storico di Portogruaro. Questa, la suddetta relazione paesaggistica, risulta aver rispettato integralmente i criteri previsti da questo decreto ministeriale a tutela del centro storico di Portogruaro. Vengo all'articolo 12, come chiesto dai proponenti.

Cosa stabilisce l'articolo 12?

Guardate, leggo testualmente. L'articolo 12 stabilisce quali sono i beni immobili e mobili di pubblica proprietà o di enti locali che sono soggetti effettivamente a valore storico-artistico. All'interno di questo patrimonio sono previste fontane monumentali, canali monumentali, tutto ciò che può risultare di interesse storico.

Queste cose, indicate poi all'articolo 10, elencate, devono essere patrimonio previsto da almeno 70 anni. Sono disposte a patrimonio di tutela monumentale e l'eventuale installazione, immissione, direi, di determinati dispositivi viene verificata, valutata e con un documento apposito, quindi un documento di normativa tecnica, viene valutata se è il caso, se c'è l'effettiva possibilità di poter installare questi dispositivi senza che alterino questo patrimonio artistico-monumentale presente, risultato dai controlli dei vari funzionari, che il dispositivo non altera né compromette alcun interesse culturale, artistico o monumentale, anzi rispetta pienamente i criteri di compatibilità previsti dalla norma. Dirò altre cose, sempre previste nell'articolo 12.

Il totem, va chiarito definitivamente questa cosa, non interferisce minimamente con il liston né con le pietre d'istria. Esso è collocato all'esterno del perimetro tutelato, su un marciapiede di ciottolato, adiacente alla sede stradale, come è documentato dalle relative mappe e dagli elaborati presenti all'interno dell'istruttoria, che io sono certa che i proponenti hanno letto in dettaglio. Quindi non vi è alcuna alterazione né diretta né indiretta degli elementi storici previsti.

Dirò un'altra cosa, questo assessorato venendo a conoscenza della storia di questi tre sventurati giovani, perché io dall'esterno così li vedo e quindi tutto il loro vissuto, ha voluto che diventasse patrimonio storico della città di Portogruaro. Questa storia, tradotta in quattro lingue, risulta inserita all'interno del software presente nel dispositivo e ha il mio massimo rispetto. Confesso che io prima non la conoscevo e quindi questo mi ha spinto anche a pensare che questa storia è vera, voi ne parlate, ma è giusto che la conoscano i visitatori, le giovani generazioni e anche coloro che, come la sottoscritta, non la conoscevano.

Comunque ho fatto ammenda perché l'ho studiata in maniera approfondita. Va detto poi che il Totem non è un elemento isolato, ma si inserisce nella strategia regionale delineata dal Piano strategico del turismo approvato in maggio del 2026, con legge regionale numero 423 dell'anno corrente. Il Piano, che va sotto il titolo protagonisti del cambiamento Veneto aperto, attento, attivo, attuale, prevede una serie di linee strategiche operative.

Tra queste ci sono la digitalizzazione dei servizi turistici e l'installazione di dispositivi multimediali turistici per la valorizzazione delle destinazioni turistiche. Il Totem di Portogruaro risponde interamente a tali indirizzi. Analoghi dispositivi infatti sono ormai presenti in piazze storiche, borghi antichi, aree archeologiche, musei a cielo aperto piuttosto che ecomusei.

Concludendo, mi sento di dire come assessore al turismo che la procedura seguita è pienamente conforme alla normativa nazionale e regionale. La tutela del centro storico è stata interamente rispettata perché lo ripeto, che il totem è stato installato all'esterno del perimetro di riferimento delle pietre d'istria. Quindi in alcun modo incide questo totem sull'alterazione, violazione degli elementi storici presenti in questa città.

Tutti gli atti, lo ripeto, sono stati regolarmente e immediatamente trasmessi a tutti gli organi competenti. Va detto che i totem turistici sono uno strumento moderno di informazione, valorizzazione turistica, perfettamente compatibili con i contesti urbani e le norme vigenti. Ma, in ultimo, non per importanza, c'è una nota integrativa che leggerò nella sua interezza.

In seguito ad alcune segnalazioni pervenute alla soprintendenza di Venezia, sono in corso interlocuzioni con la stessa, in particolare sul fatto che il totem sia all'interno o meno del listone. Dai rilievi fatti assieme all'ufficio tecnico, la posizione attuale ricadrebbe, lo ripeto per la terza

volta, al di fuori dello stesso, in quanto insiste sul ciglio stradale di corso martiri della libertà. Valuteremo assieme alla soprintendenza il da farsi.